Norme & Tributi

Decreto Sicurezza
Imputabilità minorile presunta, ora l'incapacità va provata —p.28

Concordato preventivo biennale
Definita la nuova modulistica per il ravvedimento speciale

IL PROVVEDIMENTO
È stato aggiornato il modello per il ravvedimento speciale . L'opzione si esercita, tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, per ciascuna annualità dal 2020 al 2023, attraverso la presentazione del modello F24



Nuovo, sì alle semplificazioni ma senza abdicare alla sicurezza

Professionisti

L'appello: la disciplina Eu Inc deve salvaguardare il controllo del notaio

Focus anche sulla proposta di riforma del modello della società di persone

Camilla Curcio

La competitività fa leva sulla flessibilità delle regole e l'innovazione tecnologica ma non può prescindere quota se perde di vista la sicurezza. Il lungo dialogo sulle strategie normative e fiscali attivate (e da attivare) per accompagnare lo sviluppo delle imprese è stato il focus della seconda giornata del 62esimo Congresso nazionale del Notariato. In solco in cui la digitalizzazione va integrata ma non può né deve depotenziare il ruolo del notaio.

Ed è proprio questo uno dei nodi che hanno più animato il confronto su Eu Inc e 28esimo regime, nella giornata in cui il Consiglio europeo ha adottato il mandato negoziale sul quadro giuridico societario che punta a facilitare attività commerciali e investimenti transfrontalieri, soprattutto per realtà come start up e scale up. Una proposta di regolamento che, per la categoria, ha una forte zona d'ombra nella possibilità di costituire una società unicamente online e senza obbligo di notaio.

«Il Notariato, soprattutto in questi ultimi anni, si è affiancato molto al mondo imprenditoriale nazionale e non è contrario alla tecnologia: abbiamo anzi più volte dimostrato che può essere una valida struttura dell'apparato», ha commentato Vito Pace, presidente del Consiglio nazionale del Notariato. «Ma è assolutamente fondamentale non abdicare a un controllo preventivo di legalità sostanziale: l'esperienza italiana, d'altronde, dimostra che siamo capaci di mettere in piedi società in tempi rapidi senza rinunciare alla sorveglianza. Come categoria temiamo che una sistema *full online*, senza alcun controllo sull'identità dei soggetti, rischi di creare criticità per la bancabilità delle imprese».

Una prospettiva ampiamente spalleggiata anche dalle istituzioni: dal viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, che ha rinnovato l'invito di «tutelare l'infungibilità del notaio» al vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione europea Raffaele Fitto, che ha insistito sul valore della semplificazione ma solo se accompagnata dalla certezza che «ridurre gli oneri amministrativi e accelerare le procedure non significhi indebolire le garanzie».

Di restyling e correttivi si è parlato anche a partire dai dati statistici societari forniti da Movimprese e che sono stati presentati in apertura della seconda giornata di lavori. Su oltre 5 milioni di realtà imprenditoriali in Italia, oltre 2,8 milioni sono ditte individuali, quasi 2 milioni adottano la forma della società di capitali e, con largo scarto, solo il 13,5% (oltre 780mila) quella della società di persone. Un modello che, se pur decentemente stato riferimento per le microimprese, negli ultimi anni sembra aver perso smalto, con una contrazione media che i dati notarili hanno quantificato nel 2-3 per cento l'anno. «Finora il legislatore non è mai intervenuto sulle società di persone e, per questo, al contrario delle società di capitali, ci troviamo un passo indietro rispetto alle esigenze di mercato», ha chiarito Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del Notariato con delega alla comunicazione. «Motivo per cui una riforma organica è più che auspicabile». Proprio in questo gap si è inserito il Notariato con una proposta che, pensata di concerto con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, tocca una serie di punti. «Trasparenza e pubblicità legale, quindi la possibilità di rendere disponibili per i terzi anche i bilanci delle società di persone, graduando gli obblighi in base al tipo di attività svolta; ambiti aumentati di autorità istitutaria; limitazione della necessità del consenso unanime se non diversamente disposto dallo statuto» ma anche, come illustrato da Rocco Guglielmo, consigliere nazionale del Notariato e co coordinatore della Commissione studi d'impresa, «flessibilità della governance e via libera alla facoltà, rispetto al patrimonio, di distribuire gli utili anche prima di approvare il bilancio».

Nel dibattito sul diritto societario l'impegno a definire norme per far crescere l'economia sociale ha fatto più che capolino, concretizzando il peso del tandem tra Notariato e Governo nell'invito «alla collaborazione per la valorizzazione degli immobili pubblici» che la sottosegretaria all'Economia Lucia Albano ha rivolto al presidente Pace. E che si allinea al lavoro del Mef sulla definizione dei percorsi da seguire per gli enti locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIOVANI

Il Consiglio nazionale al lavoro per riformare l'accesso alla professione

Il futuro delle nuove generazioni di notai resta una delle priorità del Consiglio nazionale, che si prepara a presentare al ministero della Giustizia una proposta organica di testo per sbloccare la riforma dell'accesso alla professione. Uno l'obiettivo chiave, annunciato dal presidente Vito Pace durante la due giorni di lavori: «Assicurare tempi più rapidi e una procedura efficiente, ma senza attenuare il ruolo della selezione e continuando a far leva sul merito». Di futuro e giovani deve occuparsi anche la previdenza che, nelle parole della presidente della Cassa nazionale del Notariato Patrizia Sara Siciliano, è una delle espressioni più concrete del patto tra generazioni. Un patto che «non può configurarsi solo come trasferimento di risorse dalle fasce più avanzate alle nuove leve ma deve diventare scambio di competenze ed esperienze. Perché una comunità professionale è forte quando evita la difesa di interessi limitati al presente».

—**C.Cu.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

> **Nel lavoro sull'economia sociale l'invito a una sinergia virtuosa tra Notariato e ministero dell'Economia**

Accesso agli Mtf per le azioni a voto plurimo

Modifiche al Tuf

Sono stati però introdotti una serie di obblighi informativi e di trasparenza

Angelo Busani

Le società che hanno emesso azioni a voto plurimo potranno accedere ai sistemi multilaterali di negoziazione senza che questa particolare struttura dei diritti di voto possa costituire, da sola, un ostacolo all'ammissione. È una delle principali novità del Dlgs 189/2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 245 del 21 ottobre e in vigore dal 22 ottobre che recepisce la direttiva Ue 2024/2810 e inserisce nel Dlgs 58/1998 (Tuf) il nuovo articolo 66-bis.1.

La nuova norma riguarda le società italiane ed europee e incide direttamente sulla disciplina degli Mtf (Multilateral trading facility): il regolamento di questi sistemi multilaterali di negoziazione non può impedire l'ammissione alle negoziazioni di una società per il fatto che questa abbia emesso azioni con diritto di voto plurimo, purché l'emissione sia conforme alla direttiva europea e alle disposizioni nazionali che la recepiscono. In altre parole, la presenza di azioni che attribuiscono al titolare più di un voto non può essere utilizzata dal gestore del sistema come ragione per precludere l'ingresso alle negoziazioni.

A questa apertura si affianca una disciplina dettagliata della trasparenza, che interessa tanto le società che hanno chiesto l'ammissione quanto quelle le cui azioni sono già negoziate in un sistema multilaterale o in un mercato di crescita per le piccole e medie imprese. L'informativa riguarda la struttura del capitale sociale e, in particolare, la distribuzione dei diritti di voto. Per ciascuna categoria di azioni, comprese quelle non ammesse alle negoziazioni, devono essere indicati i diritti e gli obblighi collegati ai titoli, la percentuale del capitale sociale o del numero complessivo delle azioni rappresentata dalla categoria e il numero totale dei voti che essa attribuisce. Devono inoltre essere rese note le eventuali restrizioni al trasferimento delle azioni, comprese quelle che possono derivare da accordi tra azionisti conosciuti dalla società, nonché le restrizioni ai diritti di voto e gli accordi tra soci che possono determinarle. L'informativa comprende dunque anche le categorie di azioni che non sono ammesse alle negoziazioni, così da rendere conoscibile anche la parte della struttura del capitale che non affluisce al mercato.

Le informazioni devono essere pubblicate, anzitutto, nel prospetto di offerta o nel documento di ammissione alle negoziazioni, quando tali documenti siano redatti. Se successivamente intervengono variazioni rispetto alle informazioni già pubblicate, l'aggiornamento deve trovare spazio nella relazione finanziaria annuale o, quando predisposta, nella relazione finanziaria annuale prevista dalla disciplina europea richiamata dal decreto.

Una specifica attenzione è riservata ai titolari delle azioni a voto plurimo. Quando la loro identità sia nota alla società, devono essere indicati gli azionisti le cui azioni rappresentano più del 5% del totale dei diritti di voto, insieme, se del caso, alle persone fisiche o ai soggetti giuridici autorizzati a esercitare tali diritti per loro conto. Per le persone fisiche è sufficiente comunicare il nome.

La trasparenza deve risultare anche direttamente sul mercato. Il sistema multilaterale di negoziazione è infatti tenuto ad assicurare che le azioni delle società che hanno emesso titoli con diritto di voto plurimo siano chiaramente identificate come tali; a loro volta, le società devono comunicare al gestore l'esistenza della struttura a voto plurimo. L'identificazione deve quindi accompagnare le azioni anche nella sede di negoziazione, e non esaurirsi nell'informativa societaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

> **Vanno comunicati la struttura del capitale sociale e la distribuzione dei diritti di voto**

MARKET ABUSE

Nuove sanzioni in linea con la Ue

Cambiano le sanzioni amministrative per le violazioni del regolamento europeo sul market abuse: il decreto legislativo che adegua il Tuf al regolamento Ue 2024/2809 riscrive infatti l'articolo 187-ter.1 del Tuf. In caso di violazione della norma sulla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate la sanzione va da 5mila euro fino al 2% del fatturato; se l'importo così determinato risulta sproporzionatamente basso, la Consob può arrivare fino a 2,5 milioni di euro, ridotti a un milione per le Pmi. Con riguardo alle persone fisiche, le violazioni degli articoli 16 e 17 sono punite con una sanzione da 5mila euro a un milione.

—**A.Bu.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT PLUS FISCO
L'articolo continua su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

LA DOTTRINA

Nuove quotate: statuti più liberi su governance, recesso e quorum

Angelo Busani

Le società che si apprestano alla quotazione in Borsa possono adottare statuti che bypassano diverse regole ordinariamente inderogabili per le società quotate: dalla nomina degli amministratori al diritto di recesso dei soci, dalle operazioni con parti correlate alle maggioranze necessarie per modificare lo statuto. È quanto prevede il Dlgs 47/2026, la cui disciplina è esaminata nello Studio 76-2026/I del Consiglio nazionale del Notariato che approfondisce le possibilità offerte all'autonomia statutaria e le condizioni per avvalersene.

La nuova disciplina, contenuta negli articoli da 154.1 a 154.5 del Testo unico della finanza, riguarda le società le cui azioni che vengono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano dopo l'entrata in vigore della riforma. Le deroghe non operano automaticamente, ma richiedono una deliberazione di modifica dello statuto da adottare prima della presentazione della domanda di ammissione alla quotazione. Ai soci che non concorrono alla deliberazione spetta il diritto di recesso. Secondo il Notariato, le diverse deroghe possono essere introdotte indipendentemente l'una dall'altra, senza necessità di adottarle tutte nello stesso momento. Inoltre, una volta esercitata l'opzione prima della quotazione, la società conserva la possibilità di modificare lo statuto anche dopo l'ingresso in Borsa, introducendo deroghe riguardanti materie inizialmente non interessate. Si ritiene ammissibile persino una clausola iniziale che si limiti ad attivare il regime speciale, riservando a successive deliberazioni la concreta introduzione delle deroghe. Quanto alla nomina degli amministratori, l'articolo 154.3 consente di abbandonare il voto di lista e adottare differenti sistemi elettorali, compresa la votazione sui singoli candidati. Può inoltre essere esclusa la presenza di amministratori espressi dalle minoranze, salvo i casi nei quali la legge continua a richiederla.

Particolarmente incisiva è anche la possibilità di escludere il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2437, comma 1, del Codice civile. Secondo l'interpretazione proposta nello Studio dei notai, l'esclusione può essere selettiva, riguardando soltanto alcune delle cause di recesso. Una disciplina specifica riguarda la modifica dell'oggetto sociale, per la quale l'eliminazione del recesso richiede il rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'articolo 154.4, comma 3, tra cui il meccanismo della maggioranza della minoranza.

Un'altra deroga riguarda le operazioni con parti correlate: lo statuto può escludere, totalmente o parzialmente, l'applicazione degli obblighi procedurali ordinari, senza tuttavia incidere sugli obblighi di trasparenza e ferma restando l'applicazione delle procedure alle operazioni che superano la soglia del 10 per cento. Infine, lo statuto può ridurre il quorum deliberativo per le modifiche statutarie dai due terzi alla maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, salvo che la società abbia emesso azioni a voto plurimo o abbia previsto la maggiorazione del voto.

La combinazione delle diverse opzioni presenta un'ulteriore conseguenza: la società che abbia preventivamente ridotto i quorum ed escluso il recesso può successivamente introdurre altre deroghe alla disciplina ordinaria avvalendosi delle maggioranze ridotte e senza riconoscere ai soci dissenzienti il diritto di recesso, nei limiti consentiti dalla legge. L'autonomia statutaria esercitata prima della quotazione può così incidere anche sulle regole che governeranno le future modifiche dell'organizzazione societaria.

—**A.Bu.**

RIPRODUZIONE RISERVATA

NT PLUS FISCO

Rc auto, canone Tv, Global minimum tax, raffica di codici tributo
Raffica di codici tributo per le sanzioni tributarie e per l'Rc auto. Con le risoluzioni 37/E e 38/E sono stati istituiti i codici tributo per il versamento dell'acconto relativo al contributo sui premi delle assicurazioni di veicoli e natanti e per il versamento della sanzione unica da ravvedimento per applicazione del cumulo.
di **Cristina Bartelli**

La versione integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com